



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Virgilio
Via Amendola 1 – 46034 Borgo Virgilio (MN) Tel: 0376 440299
e-mail: mnlic81000e@istruzione.it e-mail: mnlic81000e@pec.istruzione.it
sito: www.icvirgilio.edu.it
cod. mecc. MNIC81000E cod. fisc. 93034870209

CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D. LGS 81/08 MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS N. 106/2009

TRA

L'Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio con sede in via Amendola,1 (CF 93034870209) rappresentato legalmente dalla dott.^{ssa} Lucia Barbieri Dirigente Scolastico

E

La società Hygea Srl con sede legale in Via Madonna dell'Orto,4 - 46100 Mantova P.IVA 01988510200

PREMESSO

- a) che la Scuola, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- b) che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli artt. 2 e 38 del D.Lgs.81/2008;
- c) che l'I.C. di Borgo Virgilio ha indetto un avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria dell'istituto – rif. prot. n. 486 del 25/01/2022 ;
- d) che in data 09/02/2022 l'I.C. di Borgo Virgilio ha disposto di aggiudicare il servizio di sorveglianza sanitaria alla società Hygea Srl di Mantova nella persona del Dott. Casuccio Angelo, specialista in medicina del lavoro;
- e) che il Dott. Casuccio ha presentato i titoli dei requisiti previsti dagli art. 2 e 38 del D.Lgs 81/2008 e di tutti gli altri previsti dal bando;
- f) che sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è sottoposto alla sorveglianza sanitaria;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Conferimento dell'incarico

L'Istituto incarica il dott. Casuccio Angelo – specialista in medicina del lavoro- a svolgere la funzione di medico competente, il quale dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge.

Firmato digitalmente da BARBIERI LUCIA

Art. 3 - Obblighi del medico competente.

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà in:

- a) accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità.

Saranno inoltre compiti del medico competente:

- a) garantire l'effettuazione delle visite mediche preventive e con la periodicità prevista dalle leggi vigenti;
- b) far effettuare ai lavoratori esposti gli esami chimico-clinici e tossicologici, nonché gli accertamenti strumentali mirati al rischio specifico;
- c) istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) compilare e aggiornare ove del caso i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
- e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilasciare copia a richiesta della documentazione sanitaria;
- f) informare il Datore di Lavoro e il RSPP della situazione epidemiologica della Scuola;
- g) partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
- h) effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP;
- i) fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;
- j) collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;
- k) effettuare visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora tale visita sia ricollegabile ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- l) collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso della Scuola;
- m) collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza;
- n) promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute;
- o) curare i collegamenti a cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

Art. 4 - Obblighi della Scuola

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali etc.);
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;

- f) ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo;
- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 5 - Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito a tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio.

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Per le visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la scuola. Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6 - Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente saranno corrisposti i seguenti compensi:

- ⇒ **€. 180,00 (centottanta/00)** annui lordi, oneri e tasse compresi, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica, al termine della prestazione annuale;
- ⇒ **€. 56,00 (cinquantasei/00)** per visite mediche periodiche di idoneità alla mansione a tutto il personale scolastico, l'importo è onnicomprensivo dei vari test differenziati a seconda dei profili (visiotest, spirometria, test alcolemico);

I compensi sono comprensivi di tutti i compiti previsti dagli artt. 25 e 41 del D.lgs.81/08.

ART. 7 - Durata

Il presente contratto avrà la durata di 1 anno, produrrà i suoi effetti dal 09/02/2022 e terminerà il 09/02/2023. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

Art. 9 - Controversie

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Mantova.

Art. 10 – Trattamento dei dati

L'I.C. di BorgoVirgilio fa presente, altresì, che ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.^{ssa} Lucia Barbieri.

Art. 11 – Registrazione

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi vi abbia interesse.

Art. 12 – Pubblicità

Il presente contratto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.icvirgilio.edu.it.

Per la società Hygea Srl
Il medico competente
Dott. Angelo Casuccio

La Dirigente Scolastica
Dott.^{ssa} Lucia Barbieri